



CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

N. 26 di Reg. del 20/05/2015

Prot. n. 688 del 20/05/2015

Immediatamente eseguibile

Oggetto: Approvazione progetto preliminare “Ampliamento e realizzazione di unità di filtrazione e di disinfezione per il depuratore di Fosse di Sotto nel Comune di Enego (P665)”.

Facciate n. 5

Allegati n. /

IL COMMISSARIO AD ACTA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III[^], detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III[^] del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
 - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
 - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
 - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di

attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari”;

- con D.P.G.R. Veneto n. 126 del 26/08/2014 il sottoscritto è stato prorogato fino al 31/12/2014 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;
- con D.P.G.R. Veneto n. 181 del 12/12/2014 il sottoscritto è stato ulteriormente prorogato fino al 30/06/2015 e comunque non oltre la data di elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta;

DATO ATTO che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

RICHIAMATI:

- la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e la L.R. 30 marzo 1995 n. 15 che individuano le competenze relative all'approvazione progetti del Servizio Idrico Integrato;
- la L.R. 7 novembre 2003 n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, come modificata dalla L.R. n. 17 del 20/07/2007;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” che disciplina l'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 158-bis che dispone nell'ambito del Servizio Idrico Integrato l'approvazione dei progetti degli interventi e l'individuazione dell'autorità espropriante;
- la Delibera n. 16 approvata dal CdA in data 11/04/2006 che, per quanto applicabile, approvava le linee guida per l'approvazione dei progetti e per l'espropriazione;
- il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha istituito con la direttiva 92/43/CEE "Habitat" e con la direttiva 79/409/CEE "Uccelli" un sistema coerente di aree denominato Rete Natura 2000 e la Regione Veneto con delibera n. 2299 del 29 dicembre 2014 ha dettato le nuove disposizioni in merito alla Guida Metodologica per la Valutazione di Incidenza;
- il D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 – Art. 41 e 41bis che detta le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo;

RICORDATO che:

- in data 22 dicembre 2003 l'Assemblea dell'Ente con Delibera n. 17 ha approvato il Piano Pluriennale degli Interventi denominato Piano d'Ambito;
- in data 14 dicembre 2007 l'Assemblea dell'Ente con Delibera n. 19 ha approvato un aggiornamento del Piano d'Ambito e il relativo piano economico-finanziario e con Delibera n. 17 del 11/07/2008, n. 11 del 28/06/2010 e n. 2 del 27/04/2014 ha approvato i successivi Assestamenti del Piano d'Ambito;
- in data 19 dicembre 2007 è stata sottoscritta con ETRA SpA apposita Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato;

PRESO ATTO che con prot. n. 37 in data 14/01/2015 il gestore ETRA SpA ha trasmesso per l'approvazione copia del progetto preliminare: “Ampliamento e realizzazione di unità di filtrazione e di disinfezione per il depuratore di Fosse di Sotto nel Comune di Eneo (P665)”;

DATO ATTO delle previsioni in merito alla verifica di assoggettabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con riferimento alla lettera t) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la direttiva 2011/92 del 13/11/2011, modificata e aggiornata dalla Direttiva 2014/52 del 16/04/2014, detta le nuove linee guida in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e aggiorna le tipologie di interventi/progetti che debbono essere sottoposti a detta valutazione;

VISTA la L. 116/2014 che prevede, all'art. 15, il recepimento della Direttiva 2011/92 mediante la valutazione caso per caso, secondo quanto previsto dall'art. 4 c. 2 punto a) dalla stessa;

VERIFICATO che sono state emanate linee guida specifiche dettate dal Ministero dell'Ambiente (MATTM) con Decreto n. 52 del 30/03/2015;

DATO ATTO che la Regione Veneto con nota prot. n. 159869 del 16/04/2015 ha specificato che per modifiche di impianti di depurazione esistenti, anche con eventuale aumento di potenzialità, la necessità di effettuazione della procedura di verifica VIA debba essere stabilita caso per caso dal Consiglio di Bacino in ragione della valutazione delle possibili notevoli ripercussioni sull'ambiente che la realizzazione degli interventi di progetto potrebbe determinare;

PRESO ATTO che con prot. n. 277 del 06/03/2015 ETRA SpA ha trasmesso una relazione relativa alla valutazione sulla significatività ambientale, che non ravvisa significativi impatti negativi in merito all'esecuzione delle opere per il progetto in questione;

VALUTATI nel merito gli impatti sull'ambiente indotti dalla realizzazione dell'opera;

RILEVATO pertanto che detto progetto non debba essere sottoposto all'assoggettività alla procedura di Screening di VIA, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in seguito alla modifica introdotta dall'art. 15 comma 1 lettera c) della Legge 116/2014, con riferimento alla valutazione delle possibili ripercussioni sull'ambiente che la realizzazione dell'opera da autorizzare potrebbe determinare;

CONSIDERATO altresì di prescrivere il rispetto delle indicazioni di mitigazione comprese nella succitata relazione relativa alla valutazione sulla significatività ambientale;

DATO ATTO che detto progetto è inserito tra gli interventi previsti nell'aggiornamento del Piano d'Ambito, all'interno dell'ID 1806, come approvato dall'Assemblea di questa Autorità il 14 dicembre 2007 con prov. n. 19 e da attuale assestamento con Delibera di Assemblea n. 2 del 27/03/2014;

CONSIDERATO che detto progetto ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera d bis) della L.R. 27/2003 e s.m.i. rientra tra i lavori pubblici di interesse regionale;

CONSIDERATO che l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento si configura come attività di attuazione delle scelte programmatiche stabilite dall'Assemblea;

CONSIDERATO che tale intervento seguirà le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente e che la stazione appaltante è individuata nel Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato;

RILEVATO che il Consiglio di Bacino Brenta, ai sensi dell'art. 158-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006, costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito;

CONSIDERATO altresì che con riferimento alla normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 327/01 e s.m.i., viene stabilita la possibilità che "soggetti, anche privati, siano riconosciuti quali autorità espropriante, nel caso trattasi di concessionari di lavori pubblici e questo potere venga attribuito loro da una norma" (art. 3, comma 1 lett. b del suddetto D.P.R.);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6 comma 8, del D.P.R. n. 327/01 e dell'art. 158-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il Consiglio di Bacino Brenta può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al Gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo;

CONSIDERATO che la delega all'esercizio dei poteri espropriativi rimane in capo ad ETRA SpA, come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra l'Ente e ETRA SpA il 19 dicembre 2007 all'art. 25;

RINVIATA l'acquisizione in sede di approvazione del progetto definitivo delle autorizzazioni necessarie sotto il profilo ambientale-paesaggistico;

VISTA l'istruttoria tecnica predisposta dall'Ufficio Tecnico del Consiglio di Bacino Brenta in data 13/05/2015;

CONSIDERATO che i costi previsti per la realizzazione del progetto dell'importo complessivo di 1.000.000,00 € sono interamente a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato come previsto alla riga ID 1806 "Manutenzioni straordinarie su reti fognatura" del Piano degli Interventi del Piano d'Ambito assestato con Delibera di Assemblea n. 2 del 27/03/2014;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Decreto;

DECRETA

1. di approvare il progetto preliminare: "Ampliamento e realizzazione di unità di filtrazione e di disinfezione per il depuratore di Fosse di Sotto nel Comune di Enego (P665)";
2. di dare atto che l'intervento è inserito tra gli interventi previsti nel Piano d'Ambito, all'interno dell'ID 1806, come approvato dall'Assemblea il 14 dicembre 2007 con Delibera n. 19 e da attuale assestamento con Delibera di Assemblea n. 2 del 27/03/2014, e conforme a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale;
3. di dare atto che i costi previsti per la realizzazione del progetto, dell'importo complessivo di 1.000.000,00 € sono interamente a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
4. di confermare per il presente progetto la delega al Soggetto Gestore per l'esercizio dei poteri espropriativi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, volti all'acquisizione dei beni e all'imposizione di asservimenti concernenti la gestione del Servizio Idrico Integrato, a sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/01 e dell'art. 158-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
5. di dare atto che detto progetto non debba essere sottoposto all'assoggettabilità alla procedura di Screening di VIA, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi in seguito alla modifica introdotta dall'art. 15 comma 1 lettera c) della Legge 116/2014, con riferimento alla valutazione delle possibili ripercussioni sull'ambiente che la realizzazione dell'opera da autorizzare potrebbe determinare;
6. di dare atto che dovranno essere rispettate le indicazioni di mitigazione comprese nella relazione relativa alla valutazione sulla significatività ambientale;
7. di prevedere l'adeguamento del procedimento di approvazione del progetto definitivo dell'opera secondo quanto disposto dalle modifiche introdotte dalla Legge 164/2014 al D.Lgs. 152/2006 art. 158-bis;
8. di trasmettere il presente provvedimento ad ETRA SpA ed al Comune di Enego;
9. di incaricare il Direttore di ogni conseguente adempimento.

Il Commissario ad Acta
Ing. Marco Puiatti

Parere in ordine alla regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole.
Cittadella, 20/05/2015
Il Direttore
D.ssa Giuseppina Cristofani
